



Concono paesaggistico, estinzione del reato ed abusi in bianco

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: il rilascio del condono paesaggistico determina anche l'estinzione del reato?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La risposta al quesito proposto è positiva. La pronuncia favorevole di ammissione al condono paesaggistico di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge n.308/04, è certamente idonea a far venire meno il potere/dovere del giudice di ordinare la rimessione dei luoghi nel loro pristino stato, unitamente a quello di determinare l'estinzione del reato paesaggistico. (cfr. ex multis, Cass. pen. III, 17 luglio 2009 n.29538). Dispone infatti il precitato comma 37: "Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro".

Peraltro, com'è evidente, la pronuncia di sanatoria ambientale intanto deve ritenersi efficace, in quanto sia legittima, nel senso che sia stata resa ove siano state positivamente accertate le rigorose condizioni poste dal Legislatore per il suo rilascio.

In caso contrario, si verserebbe, com'è evidente, in una chiarissima ipotesi di abuso in bianco. Come significato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale nella recentissima sentenza 17 luglio 2009 n.29538, *"competete al giudice penale il potere d'accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del presupposto legale di riferimento. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla PA, cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria amministrativa, spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'operatività della causa d'estinzione del reato, sicché, quando risulti che il richiesto presupposto non sussiste, l'imputato non può beneficiare della sanatoria con la conseguente estinzione del reato"*.

Publicato il 24 luglio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)